

Incentivo per assunzioni a tempo indeterminato di studenti in seguito ad alternanza

L' Inps, con la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 (ai sensi dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016).

L'esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro.

.....

Da ieri, martedì 11 luglio, è attivo il servizio online dell'Inps che permette di chiedere i nuovi sgravi per l'assunzione dei giovani.

Lo ha annunciato l'Istituto previdenziale, che ha pubblicato la circolare in oggetto, in cui spiega come funziona il nuovo esonero contributivo introdotto dall'ultima legge di bilancio.

Riportiamo qui di seguito i punti principali della circolare.

Ambito

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.

In sostanza, l'agevolazione spetta ai datori di lavoro che nel 2017 e nel 2018 assumono a tempo indeterminato giovani che hanno svolto presso di loro attività di alternanza scuola-lavoro.

Beneficiari

Beneficiari dell'esonero contributivo sono i datori di lavoro privati ed in particolare i datori di lavoro imprenditori e i datori di lavoro non imprenditori. Tra questi ultimi:

- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

- gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

L'esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, ivi comprese le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Tipologia di assunzione

L'esonero contributivo, spetta per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), o di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Sono esclusi dall'esonero contributivo:

- i contratti di lavoro domestico
- i contratti relativi agli operai del settore agricolo
- i contratti di lavoro intermittente

Misura dell'esonero

L'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fatta eccezione per i premi e i contributi dovuti all'Inail, e comunque non oltre il limite massimo di 3.250 euro annui per ciascun lavoratore assunto.

Gli sgravi durano 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Lavoratori interessati e condizioni

Il contratto di assunzione deve essere firmato entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Il giovane deve aver svolto presso il datore di lavoro attività pari ad almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro con queste specifiche:

- Almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
 - *La circolare precisa : percorsi di alternanza per un periodo pari almeno a 120 ore negli istituti tecnici e professionali e a 60 ore nei licei. Tale monte ore riguarda anche i giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell'anno 2017, ancorché questi non siano soggetti all'obbligo di cui all'art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015. Viene indicato che "l'alternanza si articola in moduli didattici - formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all'azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo."*
- Almeno il 30% del monte ore dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) definiti dalle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 226/2005.
 - *Nella circolare viene specificato che poiché, l'art. 17, del d.lgs. 226/2005 prevede un orario obbligatorio annuale di almeno 990 ore annue, per accedere all'esonero contributivo è necessario aver effettuato almeno 297 ore annue in alternanza*
- Almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
 - *La circolare indica che tali percorsi, in generale, hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di tirocinio.*
- Almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
 - *La circolare INPS, fermo restando il rispetto dell'autonomia universitaria, a titolo meramente esemplificativo, segnala che "l'alternanza scuola-lavoro nell'ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio,*

nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell'università, in ottemperanza ai parametri forniti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

L'incentivo si applica, sempre entro 6 mesi entro il conseguimento del titolo di studio, anche ai giovani che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca. Resta valido il termine dei sei mesi entro il conseguimento del titolo di studio.

Riguardo a quest'ultima tipologia di apprendistato (apprendistato di alta formazione e ricerca), la circolare INPS precisa che l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

Cumulabilità

L'esonero contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente (ad esempio incentivo "Occupazione giovani", ecc.), mentre è cumulabile con gli incentivi di natura economica (ad esempio l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999).

Riportiamo qui di seguito la normativa di riferimento.

Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (c.d. legge di Bilancio 2017)

Art. 308

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio,

studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 309

Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Inps non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.

Art. 310

Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.